



COMUNE DI PAITONE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria

N. 3 DEL 09/02/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2023
----------	---

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **Febbraio** alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRESENT	ABSENT
MAESTRI ALBERTO	X	
ROMAGNOLI CORRADO	X	
PIOVANELLI LEONARDO		X
TARSI FRANCO	X	
CHIODI MARIANGELA	X	
FOGLIATA ANGELO	X	
SPINETTI OSCAR	X	
RAGNOLI GIANLUIGI	X	
PAPOTTI CLAUDIO	X	
ASSOLINI IRENE	X	
LOMBARDI MONICA	X	
	10	1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale** Dott. Esti Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 3 del 09/02/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2023
-----------------	--

Per quanto attiene al dibattito vedasi la deliberazione n. 6 di questa seduta inerente Approvazione bilancio 2023/2025 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- la legge finanziaria 197 del 29/12/2022 Art. 1, comma 837: diversificazione aliquote IMU ha apportato una variazione del comma 767 (art. 1) della Legge n. 160/2019 definendo che in assenza di adozione della delibera delle aliquote e relativa pubblicazione, si applicano le aliquote base e non è quindi più possibile la proroga delle aliquote approvate l'anno precedente;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/05/2020;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o

assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inhabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inhabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inhabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ricordata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che è intervenuta in materia di beni-merce, i quali sono esenti dall'IMU a decorrere dall'anno 2022 a norma del comma 751 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Visto il decreto 20 luglio 2021 pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2021 con cui sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane;

Preso atto che con delibera di Giunta n.3 del 10/01/2023 sono state deliberate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2023;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti favorevoli numero 7, contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di Approvare** per l'anno d'imposta 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50%
Abitazione principale accatastata nella categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze	0,00%
Immobili diversi dall'abitazione principale accatastati nel gruppo catastale A, esclusi gli A/10	0,90%
Immobili accatastati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	0,90%
Immobili accatastati nelle categorie catastali A/10 e B, esclusi B/1, B/4 e B/5	0,90%
immobili accatastati nelle categorie catastali B/1,B/4,B/5,C/1, C/3 e C/4	0,90%
Immobili accatastati nella categoria C/1 sfitti e non utilizzati con obbligo di presentazione annuale atto notorio	0,88%
Immobili accatastati nel gruppo catastale D – quota riservata allo Stato pari allo 0,76% -	0,94%
Beni merce	esente per legge

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	esenti per legge

- 2) **di stabilire** la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2023 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 3) **di provvedere ad inviare** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 4) **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000;
- 5) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, a seguito di separata e successiva votazione di numero 7 voti favorevoli, voti contrari numero 3 (I Consiglieri Papotti, Lombardi e Assolini), voti astenuti numero nessuno, espressi per alzata di mano da parte dei numero 10 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto.

Approvato e sottoscritto.

*Il Sindaco
Maestri Alberto*

*Il Segretario Comunale
Dott. Esti Marco*
